

« Le controversie sulla composizione dei miscugli sono risolte come è stabilito dall'articolo 1° per le polveri piriche e per gli altri prodotti esplodenti.

« Art. 19. — La licenza per il trasporto dei prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, non può essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifica la provenienza legittima dei prodotti stessi.

« Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, in locali diversi da quelli indicati all'articolo 6, oltre la licenza dell'autorità politica, occorre anche quella dell'Ufficio tecnico di finanza, e per gli altri prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, è pure obbligatoria la tenuta di un registro che ne ponga in evidenza il movimento giornaliero.

« Nei depositi delle polveri piriche e senza fumo non si può tenere aperto nessun pacchetto o recipiente di detti prodotti. Nelle fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali e nelle botteghe di armajuolo per la confezione delle cartucce non potrà tenersi aperto che un solo pacchetto.

« Art. 23. — È punito con multa fissa di lire 600:

1° il fabbricante che metta mano a qualsiasi operazione di fabbricazione, rilavori, trasformi o perfezioni polveri od altri esplodenti, senza essere in possesso della dichiarazione di lavoro, oppure lavori in tempo non compreso nella dichiarazione;

2° il pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operazioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali senza essere in possesso della licenza di esercizio. »

« Art. 24. — Sono puniti con la multa fissa di lire 500:

1° i fabbricanti che tentino di sottrarre in qualsiasi modo il prodotto al pagamento della tassa, tengano ammonticchiati, depositati od altrimenti custoditi i prodotti in luoghi diversi dai magazzini assimilati ai depositi generali;

2° coloro che non provino di avere denunziato immediatamente ed in ogni caso prima che il fatto sia scoperto dagli agenti governativi, il guasto o la rottura accidentale dei contrassegni, bolli o suggelli applicati dall'Amministrazione.

**Presidente.** La discussione è aperta su questo articolo primo e la facoltà di parlare

spetta all'onorevole Cimati per svolgere il suo emendamento.

**Cimati.** Sarò più che breve, telegrafico.

La polvere da mina che ha un valore intrinseco di lire 0.70 per chilogramma è ora gravata di una tassa di fabbricazione di lire 0.60 per chilogramma e si produce di fronte alla finanza in due maniere.

Per una buona metà in frode e allora, sottratta e qualunque tassazione, si vende lire 0.80 il chilogramma.

Il rimanente della produzione si fa in abbonamento, ossia pagando alla finanza una somma giornaliera concordata che permette ai fabbricanti, sforzando la produzione con grave pericolo per gli operai, di ridurre a loro beneficio la tassa di lire 0.60 a lire 0.30 per chilogramma; e che ciò sia vero lo dimostra il fatto che la polvere da mina proveniente da stabilimenti che lavorano sotto il regime dell'abbonamento si vende a una lira al chilogramma (0.70 costo reale e 0.30 terso).

Ora, se la legge attuale si applicasse come io vorrei, rigorosamente, la conseguenza certa sarebbe l'aumento della polvere da mina di lire 20 al quintale, cosa assai grave perchè questo prodotto non serve alle grandi imprese di costruzione e nemmeno a quelle minerarie che si valgono di esplodenti più potenti e più cari, *dinamite*, *cheddite*, ecc. venduti lire 5 il chilogramma e che possono sostenere la tassa di lire 1.50.

Essa serve invece per la piccola industria. Le cave, l'agricoltura, ecc. si valgono esclusivamente della polvere nera, meno costosa, di più facile uso e poco pericolosa. Di conseguenza la nuova tassa va a gravare su un esercito di piccoli lavoratori, scalpellini, agricoltori, cavaatori, ecc.

Cito un esempio.

Le cave di marmo della mia Lunigiana e quelle della Garfagnana, indubbiamente fra le più importanti d'Italia, sono esercitate per la massima parte da piccoli cavaatori che consumano annualmente circa otto mila chilogrammi di polvere da mina che all'effetto della nuova legge, sarebbero gravati di lire 150 mila! Ora a me pare, che tale somma che colpisce gli umili debba preoccuparci ed è per questo che io ho proposto venga diminuita di lire 0.30 per chilogramma la tassa della polvere da mina, e per ragioni di equilibrio finanziario portata a lire 1.50 quella delle polveri da caccia e degli altri esplodenti più ricchi che possono,